Teti lì 16/02/2017

Al Sign. Sindaco - Sede
Ai Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
Ai Responsabili di Servizio
Loro Sede

CIRCOLARE N.3 DEL 16/02/2017

Oggetto: Attuazione del P.T.P. 2016-2018 Monitoraggio sull'attuazione della misura preventiva denominata "divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio"

Come noto, la l. 190/2012, nell'integrare l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con il comma 16 *ter*, ha introdotto una specifica misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La disposizione stabilisce che "*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".

Il rischio valutato dalla norma, come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione, è che durante il periodo di servizio il dipendente possa gradatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.
I "*dipendenti*" interessati sono coloro che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune. I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati destinatari di provvedimenti, o con cui vengano stipulati contratti o accordi.

In coerenza con la normativa sopra indicata, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, nell'ambito della misura preventiva del rischio di fenomeni corruttivi descritta nella Tabella " Misure di Prevenzione Obbligatorie/ Obiettivi trasversali" Allegato 2- (denominata "divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio"), dispone che:

a) a cura del Dirigente del Dipartimento risorse umane e organizzazione, i contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato siano integrati con la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

b) a cura dei Responsabili di Servizio, per la sicurezza, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del soggetto privato per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

In caso di violazione del divieto, l'art. 53, comma 16 *ter*, dispone la nullità dei contratti di lavoro e degli incarichi conferiti, nonché il divieto per i soggetti privati di contrattare con il Comune per i successivi tre anni, con obbligo di restituire gli eventuali compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, al fine di verificare l'attuazione della misura prevista dalla Tabella " Misure di Prevenzione Obbligatorie,OBIETTIVI TRASVERSALI all.2 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, tutti i Referenti per la prevenzione della corruzione sono invitati, per quanto di rispettiva competenza, ad attestare in forma scritta che i suindicati atti vengono redatti in conformità alle prescrizioni di legge entro il 31 dicembre p.v. e, per l'anno 2016, entro le ulteriori scadenze di seguito indicate: 31 agosto e 31 dicembre.

Si richiama, infine, l'attenzione di tutti i Referenti sulla necessità che, in caso di violazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 165/2001, sia resa tempestiva e circostanziata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché si possa procedere alla conseguente azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

In attuazione di quanto previsto dal Piano in oggetto, la presente nota verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"- altri contenuti - Corruzione del sito web istituzionale. Nella medesima sezione verranno pubblicati in forma sintetica i risultati del presente monitoraggio.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA